

# RINNOVO ALL'ESTERO DELLA PATENTE DI GUIDA ITALIANA

## ***Chi può ottenere il rinnovo all'estero della patente italiana?***

☑ i cittadini italiani, residenti in un Paese NON-UE da almeno 6 mesi ovvero **iscritti all'AIRE**, in possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalle norme vigenti e opportunamente certificati, titolari di patente italiana scaduta da non oltre **cinque anni**

☑ non possono ottenere il rinnovo della patente all'estero i diabetici, i mutilati e minorati fisici; gli ultra 65enni con titolo alla guida di autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici: per tali categorie è obbligatoria una visita medica collegiale presso le ASL in Italia.

## ***Cosa occorre presentare all'Autorità consolare per ottenere il rinnovo della patente italiana***

- ☑ certificato medico (modello 003/BY allegato);
- ☑ modello autodichiarazione
- ☑ originale patente di guida da rinnovare
- ☑ pagamento allo sportello euro 50,00 (in euro contanti)

## ***Come fissare un appuntamento?***

☑ Sulla piattaforma Prenot@mi, accessibile da questo sito (Home>Servizi Consolari>Servizi per il Cittadino italiano)

## ***Come avviene il rinnovo?***

☑ viene rilasciata una specifica "Attestazione consolare di conferma della validità della patente di guida", valida

☑ esclusivamente per il periodo di residenza all'estero, da conservare unitamente alla patente originale scaduta;

☑ al rientro in Italia, il titolare della patente deve richiedere alla competente Autorità, l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, la conferma del rinnovo ottenuto all'estero; in pratica deve provvedere al rinnovo della propria patente secondo le modalità ordinarie.

## ***Dove posso trovare i medici abilitati a rilasciare il certificato necessario al rinnovo?***

☑ I medici abilitati si trovano con facilità. Non esiste una lista specifica.

## ***Per quali categorie e per quale periodo viene rinnovata la patente all'estero?***

Il rinnovo viene effettuato per il periodo di permanenza all'estero del titolare, con le seguenti limitazioni:

☑ **patenti di categoria A e B = 10 anni agli infra 50enni e 5 anni agli ultra 50enni** la patente di categoria A abilita alla conduzione di motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t.) la patente di categoria B abilita alla conduzione di motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t. e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero (ossia di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.) ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del

veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t.

#### ☒ **patenti di categoria C = 5 anni agli infra70enni e 3 anni agli ultra 70enni**

La patente di categoria C abilita alla conduzione di autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero (ossia di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.), esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D.

☒ **patenti di categoria D = 5 anni e valide solo fino al 65. anno di età**, La patente di categoria D abilita alla conduzione di autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero (ossia di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.).

☒ **patenti di categoria E = v. patenti di categoria B, C e D** Le patenti di categoria E abilitano alla conduzione di autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C o D.

☒ **patenti di categoria A, B e C speciali = non possono essere rinnovate all'estero** Sono le patenti speciali rilasciate a mutilati ed i minorati fisici

#### ***"NUOVO CODICE DELLA STRADA", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e succ, modif.***

Art. 126. Durata e conferma della validità della patente di guida.

1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. La patente della categoria D è valida per cinque anni.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'art. 116, comma 8 e 8-bis, deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici (così modificato dall'art. 17, c. 27, L. 27.12.1997, n. 449 e successiv. dal dl 151/2003, conv. con L. 214 del 1.8.2003).

4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità (Comma aggiunto dall'art. 32, L. 7.12.1999, n. 472).

5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonché i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andrà conservata dal titolare della patente per il periodo di validità (Così modificato dall'art. 7, D.P.R. 19.4. 1994, n. 575).

5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5. (Comma inserito dal dl 151/2003, conv. con L. 214 del 1.8.2003).

6. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130 ((Così modificato dall'art. 7, D.P.R. 19.4. 1994, n. 575).

7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (Così modif. dall'art. 19, D. Legisl. 30.12.1999 n. 507 e successiv. dal dl 151/2003, conv. con L. n. 214 del 1.8.2003 e dal D. Legisl. 21.11.2005)

**PER LA PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DELLA CONFERMA DI VALIDITÀ (RINNOVO) DELLA PATENTE IN ITALIA SI PREGA DI VOLER CONSULTARE IL SITO DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE <https://www.mit.gov.it/come-fare-per/patenti-mezzi-e-abilitazioni> .**